

Associazione Fuori di Palazzo
Verbale Assemblea Straordinaria del 07/12/2023



Il giorno 07/12/2023 alle ore 19,00 presso la saletta della Gelateria Popolare in via Mameli 6 a Torino si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione denominata Fuori di Palazzo.

Presiede l'assemblea la presidente Hélène Monjarret che chiama a svolgere la funzione di segretario il sig. Ivano Matteo Podestani.

La presidente verifica la regolare convocazione di tutti/e gli/le aventi diritto e constatato che gli/le stessi/e sono stati/e convocati/e con il regolare preavviso procede, con l'ausilio del segretario, all'appello degli/le intervenuti/e.

Fatto l'appello risultano presenti o collegati/e online numero 16 soci/e e debitamente firmate numero 43 deleghe per un totale di numero 59 voti validi.

I/le soci/e con diritto di voto, alla data odierna, risultano essere numero 73 e il quorum dei $\frac{3}{4}$ necessario per lo svolgimento dell'assemblea straordinaria corrisponde a numero 48 presenti o deleghe di conseguenza si può procedere con la discussione e alla votazione dell'unico punto all'ordine del giorno come da avviso di convocazione:

"Approvazione nuovo statuto, in adeguamento al Codice del Terzo Settore su richiesta del RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore-ufficio decentrato di Torino".

La presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e legge tutte le modifiche che sono state a questo scopo, apportate allo statuto.

Al termine dell'esposizione viene aperta la discussione al termine della quale viene posto in votazione il nuovo Statuto modificato.

Il voto risulta essere:

favorevoli: 59 voti

contrari: nessun voto

astenuti: nessun voto

Viene quindi approvato all'unanimità il nuovo Statuto.

Alle ore 19.45 l'assemblea viene chiusa.

La documentazione comprensiva di Statuto approvato, avviso di convocazione, lettera di richiesta di modifiche del RUNTS, scheda riassuntiva dei nominativi dei partecipanti in presenza e in collegamento online, deleghe controfirmate viene depositata presso la sede legale dell'associazione.

Torino, 07/12/2023

La presidente Hélène Monjarret

Il segretario Ivano Matteo Podestani

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1 Costituzione

E' costituita ai sensi dell'art. 35 D.lgs 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) che assume la denominazione di "Fuori di Palazzo". L'acronimo aps potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (aps) o, qualora operativo, al registro unico nazionale del terzo settore. La sede legale è ubicata in Torino. Il trasferimento della sede sociale, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'Associazione ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere sedi secondarie.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 Scopo e attività

L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale a favore di associate/i, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità delle/degli associate/i. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dalle/dai proprie/i associate/i.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratrici/lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo alle/ai proprie/i associate/i nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione persegue le proprie finalità, in particolare la creazione di un tessuto di relazioni che consenta di mettere insieme energie e trovare modi per curare il territorio e la propria quotidianità, a partire dalla convinzione che chi usa e abita il territorio porti risorse, bisogni, interessi, culture e che tale patrimonio componga la ricchezza di quella porzione di città. Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via principale le seguenti

ha Maria Paula

attività di interesse generale:

lettera i) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera w) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti delle/dei consumatrici/consumatori e delle/degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera d) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera h) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera f) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera e) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lettera z) di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017 riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le/i socie/i di "Fuori di Palazzo" mettono a disposizione dell'associazione le proprie abilità, competenze e conoscenze per progettare, sostenere e/o realizzare progetti, azioni ed attività che promuovano cittadinanza attiva, relazioni di vicinato e qualificazione degli spazi pubblici e del loro uso. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

"Fuori di Palazzo" promuove, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

ha Matteo Biliu



Ente - Dires.
Spazio Territo.



- un laboratorio civico che elabori forme di riconoscimento di diritti e responsabilità dei/le cittadini/e a prescindere dalla loro nazionalità, ma in quanto soggetti attivi nel creare forme condivise di convivenza;
- esperienze di cittadinanza attiva che producano patti di convivenza superando la delega alle istituzioni e ai regolamenti comunali, di tale compito;
- forme attive di "vicinato" per il miglioramento della qualità del vivere collettivo e individuale;
- la creazione di un tessuto di relazioni e un serbatoio di abilità, competenze, idee ed energie utili a stabilire collettivamente le priorità dei problemi, mettere in pratica patti di convivenza, curare lo spazio pubblico, progettare e promuovere pratiche d'uso dello spazio pubblico, sperimentare e diffondere forme di scambio e di economie collaborative. L'associazione, a partire dalla convinzione che si possano raggiungere tali scopi solo superando diffidenze e indifferenza tra chi "abita il quartiere", crea occasioni di conoscenza tra le persone, attiva i/le cittadini/e vicini su obiettivi o interessi concreti, stimola a sperimentare l'assunzione di responsabilità individuale di cura del territorio condividendone collettivamente la progettazione e le modalità.
- azioni e attività di nuove economie di mutuo soccorso e di consumo collaborativo, socialmente sostenibili e rispettose dell'ambiente;
- azioni e attività sociali, volte a sviluppare responsabilità sociale condivisa e senso di appartenenza al territorio;
- attività culturali, ludiche, artistiche, dello spettacolo e sportive;
- produzioni artistiche, di gadget, merchandising e artigianato;
- attività di formazione, di studio e di ricerca;
- attività editoriale, di produzione e pubblicazione su supporto stampato, digitale, pellicola e web;
- attività e servizi per l'abitare, il social housing e l'abitare collaborativo in generale; di accompagnamento alla progettazione partecipata di trasformazioni urbane e alla gestione di spazi sociali;

Tali scopi saranno promossi relazionandosi e collaborando con tutti quei soggetti del territorio, le istituzioni, gli enti pubblici e privati che perseguano scopi analoghi o non in contrasto con il presente statuto.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie/i e dipendenti, nel

la Matta Polite

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori/sostenitrici e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'associazione può avvalersi di volontarie/i nello svolgimento delle proprie attività. Le/i volontarie/i che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritte/i in un apposito registro. L'associazione ha l'obbligo di assicurare le/i proprie/i volontarie/i ai sensi dell'art. 18 d.lgs 117/2017.

Art. 3 Ammissione della/del socia/o

All'Associazione possono aderire tutte/i senza distinzione di sesso, età, religione, orientamento sessuale, senza limitazioni in riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, che si riconoscano ed accettino le regole del presente Statuto nelle sue varie articolazioni. Il numero delle/degli associate/i è illimitato e, ai sensi dell'art.35 comma 1 del D.lgs 117/17, l'associazione è costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Possono diventare socie dell'Associazione le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano per la loro attuazione, questi soggetti presentano domanda che deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale (aps), questi soggetti presentano domanda che deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono condizioni per l'adesione, l'accettazione del presente statuto e il versamento della quota sociale. L'ammissione a socio/a ordinario/a è subordinata al pagamento della quota d'iscrizione entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione da parte della/del presidente al/alla candidato/a. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. La domanda di ammissione a socio/a deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. In caso di rigetto della domanda, il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessata/o specificandone i motivi. L'interessato/a può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di associate/i temporanee/i.

ha Matteo Ballo

[Signature]

Art. 4 Volontarie/i e attività di volontariato

L'associato/a volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato/a volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato/a volontario/a non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal/la beneficiario/a. Alle/i associate/i volontarie/i possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 5 Perdita della qualifica di associato/a

Perde la qualifica di associato/a il soggetto che recede, viene escluso/a, risulta moroso/a, oppure è deceduto/a.

Chiunque aderisce può, in qualunque momento, recedere dal rapporto associativo previa notifica motivata; tale recesso varrà dal mese successivo.

Il/la socio/a può essere escluso/a nel caso di non rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni e di compimento di atti che possano gravemente compromettere l'immagine e il funzionamento dell'Associazione.

L'esclusione di un/a socio/a viene deliberata dall'assemblea delle/dei socie/i, su proposta del consiglio direttivo, dopo che sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi e garantendo il contraddittorio. L'esclusione ha decorrenza immediata ed è comunicata per iscritto.

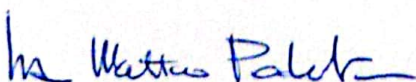
Perde la qualifica di socio/a chi risulta in ritardo con il pagamento della quota associativa annuale.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio/a non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

A seguito dell'eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà entro ogni anno alla revisione della lista dei/le soci/e.

Art. 6 Diritti e doveri dei/le soci/e

Gli/le associati/e hanno tutti pari diritti e doveri.



Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.20 dello statuto;
- votare in assemblea se iscritti/e da almeno tre mesi nel libro degli associati/e e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore;

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del terzo settore;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 7 Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale (aps) può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del d. lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 8 Responsabilità ed assicurazione degli associati/e volontari/e

Le/gli associate/i volontarie/i che prestano attività di volontariato sono assicurate/i per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/2017.

Art. 9 Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto

ha Matteo Pablu



dell'associazione.

Art. 10 Assicurazione dell'associazione

L'associazione di promozione sociale (aps) può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

Art. 11 Risorse

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- 
- quote associative annuali;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli/alle associati/e e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d. lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea

Luca Matteo Bolchini

[Signature]

ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Le scritture contabili devono essere tenute in base alle indicazioni dell'articolo 2214 del codice civile e sm.i. Il libro giornale e il libro degli inventari sono da considerarsi obbligatori e saranno tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.

Qualora l'associazione svolga raccolte pubbliche di fondi, questi devono risultare, anche attraverso una relazione illustrativa, chiari e trasparenti, e devono essere predisposti specifici rendiconti. Tutta la documentazione necessaria dovrà essere depositata e resa pubblica in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori/fondatrici, associati/e, lavoratori/lavoratrici e collaboratori/collaboratrici, amministratori/amministratrici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.12 Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del d. lgs. 117/2017.

Art. 13 Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale (aps) e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d. lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal/dalla presidente dell'associazione, quale suo/a legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del/la presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 14 Organi sociali e cariche elettive

Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle/i Socie/i;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la/il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Man Matteo Palka



Art. 15 Assemblee

L'assemblea è composta dagli/le associati/e dell'associazione, iscritti/e nel libro degli/delle associati/e almeno da tre mesi e in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun/a associato/a ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro/a associato/a, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun/a associato/a può rappresentare con delega un/a associato/a (al massimo le deleghe possono essere tre).

Le assemblee dei/le soci/e possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affisso all'interno della sede e/o attraverso la posta elettronica, contenente data, ora, luogo, di prima e seconda convocazione e ordine del giorno con preavviso di gg.15 o dietro richiesta scritta e motivata di 1/10 dei/le soci/e.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/le soci/e. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei/le presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/le partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

L'Assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale,
- nomina e revoca i/le componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli/le associati/e;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva eventuali altri regolamenti che dovessero essere necessari per lo svolgimento della vita associativa
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ha Marco Fazio

[Signature]

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

L'Assemblea in sede straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione la totalità dei/le soci/e e, in seconda convocazione, i due terzi dei/le soci/e; essa delibera con la maggioranza assoluta delle/i soci/i presenti comprese le deleghe.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria:

- per deliberare lo scioglimento o la trasformazione o la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei/delle soci/e;
- per deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i/le soci/e anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'assemblea è presieduta dal/la presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal/la vicepresidente o dal membro più anziano in carica nel consiglio direttivo. Il/la segretario/a dell'associazione provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal/la presidente, dal/la segretario/a e dagli/dalle scrutatori/scrutatrici qualora vi siano votazioni e dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei/le soci/e.

Art. 16 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 soci/e, dura in carica due anni, i membri sono rieleggibili.

I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione delle/i soci/i che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei/delle consiglieri/e.

La convocazione è fatta con convocazione individuale tramite posta elettronica almeno 5 giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei/delle consiglieri/e e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei/delle presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/una solo/a consigliere/a. La parità dei voti comporta la reiezione della

ha Matteo Puletti



proposta.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge tra i/le propri/e componenti il/la presidente;
- elegge tra i/le propri/e componenti il/la vice presidente;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio e l'eventuale bilancio sociale documentando il carattere strumentale e secondario di eventuali attività diverse svolte;
- conferisce procure generali e speciali;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- propone per l'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi/e soci/e;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

I/le consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare a tutte le riunioni. Il/la consigliere/a che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno/a o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei/le non eletti/e. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei/le componenti originari/e, dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci/e indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Ai componenti l'intero consiglio direttivo si applica l'art. 27 del d.lgs 117/2017 in tema di conflitto di interessi in applicazione dell'art. 2475 ter del codice civile.

Art. 17 Presidente

Il/la presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri/e

han Matteo Blarà



consiglieri/e o soci/e con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/la vice presidente vicario/a.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo; qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la presidente. Il/la presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il potere di rappresentanza attribuito ai/alle consiglieri/e è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.18 Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Art. 19 Organo di revisione

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un/a revisore/a legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro come definito dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 20 Collegio dei Garanti

Qualora lo reputi necessario, l'Assemblea nomina il Collegio dei Garanti, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e riguardanti uno/a o più socie/i e propongono al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari. L'incarico di garante è incompatibile con la carica di consigliere/a o di revisore/a.

Im. Matteo Boldi



Le garanti sono tre, durano in carica 2 anni e sono rieleggibili;

Il Collegio dei Garanti elegge al suo interno un/a Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del/la Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano/a;

Il Collegio dei Garanti si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati/e o di un/a associato/a interessato/a alla vertenza;

Le riunioni del Collegio dei Garanti sono valide purché siano presenti almeno due delle/i sue/suoi componenti.

Art. 21 Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli/le associati/e tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro delle/i volontarie/i, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli/le associati/e, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 22 Scioglimento dell'associazione

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei/le soci/e aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, dedotte le passività. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più enti di terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

Art. 23 Disposizione transitoria





Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 24 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle norme vigenti in materia e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

La Matta Podda *Fortanelli*

Registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio di Torino 4
il 12/12/23 n. 522
Serie 3 - versati € *5000*
IL DELEGATO *[firma]*
La Funzione
Francesco *[firma]* (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

12 DIC 2023

